

DISPOSIZIONI APPLICATIVE DELL'ARTICOLO 7BIS DELLA L.R. 44/1999 IN MATERIA DI ESERCIZIO TEMPORANEO DELLA PROFESSIONE DA PARTE DI MAESTRI DI SCI STRANIERI.”

Articolo 1 (CASI DI ESERCIZIO DELLA LIBERA PRESTAZIONE)

L'esercizio temporaneo della professione da parte di maestri di sci provenienti, con i propri clienti, da Stati membri dell'UE diversi dall'Italia o di maestri stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, ai sensi dell'articolo 7 bis, comma 3, della l.r. 44/1999, può avvenire alle condizioni e secondo le modalità e procedure previste nelle presenti disposizioni.

1. Il maestro di sci straniero in possesso di un titolo di massimo grado, comprensivo dell'attestazione “Eurotest” e “Eurosecurité”, che lo abilita all'esercizio della professione in forma autonoma nel proprio Paese di provenienza, può svolgere la prestazione in Valle d'Aosta in piena autonomia.

2. Il maestro di sci straniero in possesso di un titolo di massimo grado, che abilita all'esercizio della professione in forma autonoma nel proprio Paese di provenienza, ma non in possesso delle attestazioni “Eurotest” o “Eurosecurité”, può alternativamente scegliere tra:

- a) sottoporsi alle prove compensative di cui al successivo articolo 3, lett. A), allo scopo di colmare le differenze tra la formazione posseduta e la formazione richiesta dalla normativa vigente per lo svolgimento della professione di maestro di sci in Valle d'Aosta e poter esercitare, nel caso di superamento di dette prove, in autonomia, nei limiti di cui all'articolo 7 bis, comma 3, della l.r. 44/1999;
- b) non sottoporsi alle misure compensative citate, ma esercitare la professione esclusivamente sotto la vigilanza di una scuola di sci autorizzata come previsto al successivo articolo 3, lettera B).

3. Il maestro di sci straniero non in possesso di un titolo di massimo grado, può esercitare la professione esclusivamente sotto la vigilanza di una scuola di sci autorizzata (articolo 3, lett. B)), nei limiti di competenza attribuitigli dal titolo professionale nel Paese di provenienza.

4. Il maestro di sci straniero proveniente da un Paese dove la professione non è regolamentata, quindi non in possesso di un titolo professionale, ma che abbia esercitato la professione per almeno 2 anni negli ultimi 10 nel Paese di provenienza (dimostrazione dell'esercizio effettivo attraverso la compilazione di un elenco delle prestazioni con l'indicazione dei periodi e dei luoghi di esercizio) può esercitare la professione esclusivamente sotto la vigilanza di una scuola di sci autorizzata (articolo 3, lett. B)).

Articolo 2 (LISTA DEI TITOLI)

L'AVMS redige e aggiorna la lista dei titoli di formazione rilasciati dalle autorità competenti dei Paesi d'origine o da enti formatori riconosciuti dalle medesime autorità ritenuti validi per l'esercizio temporaneo della professione, ai fini dell'applicazione delle misure compensative e di sistemi di vigilanza necessari per garantire la salvaguardia e la sicurezza dei clienti, assicurandone la trasmissione alla struttura regionale competente in materia di maestri di sci presso l'Assessorato turismo, sport, commercio e trasporti, di seguito denominata struttura regionale competente.

Articolo 3
(MISURE COMPENSATIVE E SISTEMI DI VIGILANZA)

A) L'AVMS provvede all'applicazione delle misure compensative nei confronti dei maestri di sci di cui all'articolo 1, punto 2, lettera a), le quali consistono in:

a) PROVE TECNICHE:

1. Per la disciplina alpina:

- prova a cronometro di slalom gigante di almeno 50 secondi con distacco massimo del 10% per gli uomini e del 14% per le donne del tempo effettivo della media dei tempi dei due migliori Istruttori Nazionali apripista impiegati.

Qualora il candidato durante la prima manche non sia rimasto nel parametro previsto, ovvero sia caduto, o abbia effettuato un salto di porta, gli sarà consentito di ripetere la prova una sola volta.

Sono dispensati dall'applicazione della misura compensativa di cui si tratta i possessori dell'attestazione "Eurotest".

2. Per la disciplina snowboard: attrezzatura soft o hard

- prova a cronometro di slalom gigante di almeno 50 secondi con distacco massimo del 10% per gli uomini e del 14% per le donne del tempo effettivo della media dei tempi dei due migliori Istruttori Nazionali apripista impiegati.

Qualora il candidato durante la prima manche non sia rimasto nel parametro previsto, ovvero sia caduto, o abbia effettuato un salto di porta, gli sarà consentito di ripetere la prova una sola volta.

3. Per la disciplina nordica:

- test attitudinale in tecnica classica:

- prova libera in tecnica classica;
- passo alternato;

- test attitudinale in tecnica di pattinaggio:

- prova libera in tecnica di pattinaggio;
- pattinaggio lungo con spinta e con cambio.

La commissione è formata da 3 (tre) Istruttori Nazionali.

Il test tecnico attitudinale è superato con esito positivo qualora la votazione media, non risulti inferiore al 6.00 (sei), fermo restando che la media di ciascuna tecnica non potrà essere inferiore a 5,50 (cinque e mezzo); la valutazione è ottenuta dalla media aritmetica delle due tecniche.

4. Per il Telemark :

- test attitudinale in tecnica tradizionale:

1. dimostrazione tipo del livello intermedio
2. dimostrazione tipo ad arco medio del livello evoluto
3. prova libera tecnica

- test attitudinale in tecnica moderna:
- 1. dimostrazione tipo ad arco stretto del livello evoluto.

La commissione è formata da 3 (tre) Istruttori Nazionali.

Il test tecnico attitudinale è superato con esito positivo qualora la votazione media, non risulti inferiore al 6.00 (sei), fermo restando che la media di ciascuna tecnica non potrà essere inferiore a 5,50 (cinque e mezzo); la valutazione è ottenuta dalla media aritmetica delle due tecniche.

b) VERIFICA DELLE CONOSCENZE SPECIFICHE IN MATERIA DI SICUREZZA IN MONTAGNA E CAPACITA' DI GESTIONE DELLE FONDAMENTALI TECNICHE DI ASSISTENZA E SOCCORSO

Sono dispensati dall'applicazione della misura compensativa di cui si tratta i soggetti in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- attestazione "Eurosécurité";
- titolo professionale di guida o aspirante guida alpina di uno dei Paesi firmatari dell'accordo internazionale UIAGM.

c) VERIFICA DELLA CONOSCENZA MINIMA DI ALMENO UNA DELLE LINGUE UTILIZZATE NELLA REGIONE (ITALIANO E FRANCESE) NECESSARIA PER L'ATTIVAZIONE DELLE OPERAZIONI DI SOCCORSO.

L'organizzazione ed ogni altro aspetto operativo concernente le prove compensative sono curati dall'AVMS, d'intesa con la struttura regionale competente, ed i relativi costi sono a carico dei maestri di sci richiedenti.

B) Le scuole di sci autorizzate ai sensi dell'art. 19 della l.r. n. 44/1999, operanti nel territorio interessato dall'esercizio temporaneo della professione, provvedono all'applicazione dei sistemi di vigilanza nei confronti dei maestri di sci di cui all'articolo 1, punti 2, lett. b), 3 e 4, i quali consistono in:

1. Formazione di base impartita prima dell'effettuazione della prestazione, relativamente a:
 - a) conoscenza del comprensorio di riferimento;
 - b) istruzioni sull'uso delle piste e illustrazione della relativa segnaletica;
 - c) gestione delle situazioni di emergenza rispetto all'attivazione dell'assistenza e soccorso;
 - d) sicurezza in montagna;
 - e) norme di comportamento e di ordine pubblico;
 - f) gestione di un gruppo di allievi.
2. Esercizio della professione sotto la vigilanza di una delle scuole di sci autorizzate ad operare nella località sciistica indicata nella dichiarazione preventiva e con esposizione di apposito distintivo di riconoscimento fornito dalla scuola stessa.

La vigilanza deve essere assicurata da una o più delle scuole di sci interessate, mettendo a disposizione un numero adeguato di propri maestri, opportunamente formati e individuabili con apposito distintivo. Al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza, ciascun maestro appartenente alle scuole di sci interessate non può assumere compiti di vigilanza, controllo e assistenza per un numero di maestri di sci stranieri superiore a 10 (dieci).

I costi relativi alla formazione prestata e al servizio di vigilanza sono totalmente a carico, pro quota, dei maestri di sci stranieri ad essi sottoposti.

Le modalità di effettuazione della formazione e della vigilanza, i costi ed ogni altro aspetto operativo relativo a quanto sopra previsto sono stabiliti con apposito protocollo d'intesa stipulato tra l'AVMS e le scuole di sci autorizzate ad operare in Valle d'Aosta, di cui copia viene trasmessa alla struttura regionale competente. Il protocollo d'intesa è inoltre pubblicato sul sito web istituzionale della Regione e dell'AVMS.

Articolo 4 (PROCEDURA)

1. Il maestro di sci straniero di cui all'articolo 1, punti 1, 2, 3 e 4, ai fini dell'accertamento dell'idoneità della formazione professionale posseduta per l'esercizio temporaneo della professione in Valle d'Aosta, di cui all'articolo 7 bis, commi 3 e 4, della l.r. 44/1999, è tenuto a fornire, in forma scritta, entro 30 giorni prima dell'inizio della prestazione, alla struttura regionale competente, una dichiarazione preventiva, redatta sui modelli all'uopo predisposti, contenente informazioni concernenti la propria abilitazione professionale, la prestazione che intende svolgere (luogo e durata), nonché l'assicurazione posseduta per la responsabilità civile verso i terzi derivante dallo svolgimento dell'attività, valida sul territorio nazionale. Tale dichiarazione ha validità per la stagione invernale per la quale viene resa e deve essere ripresentata se il maestro di sci intende nuovamente esercitare temporaneamente la professione in Valle d'Aosta nella stagione successiva.

2. Le dichiarazioni preventive di cui al punto 1 devono essere redatte in lingua italiana o francese e devono essere corredate di:

- a) copia di un documento di identità personale, in corso di validità e copia del permesso di soggiorno se necessario;
- b) copia del titolo abilitante rilasciato dall'autorità competente del Paese d'origine o dall'ente formativo riconosciuto dalla predetta autorità o, in alternativa, copia del tesserino di riconoscimento per l'esercizio della professione nel Paese di provenienza in corso di validità per la stagione di riferimento;
- c) copia di ogni altra documentazione attestante l'eventuale ulteriore formazione ed esperienza professionale del richiedente, rilevante al fine della dimostrazione del possesso delle conoscenze e/o capacità essenziali di cui all'articolo 7 bis, comma 4, della l.r. 44/1999;
- d) copia della eventuale documentazione attestante il possesso dei titoli che dispensano dall'applicazione di misure compensative, secondo quanto previsto dall'articolo 3, lettera A);
- e) copia della polizza di responsabilità civile verso i terzi e attestazione della regolare copertura assicurativa (ricevuta di pagamento del premio relativo alla quota di spettanza se trattasi di assicurazione cumulativa) valida sul territorio nazionale e in vigore per la stagione di riferimento.

3. La documentazione di cui al punto 2, se redatta in lingua diversa dall'italiano o dal francese, deve essere accompagnata da una traduzione in lingua italiana o francese.

4. Entro 15 giorni dal ricevimento della dichiarazione preventiva la struttura regionale competente verifica la regolarità formale della stessa e la corrispondenza della documentazione presentata al contenuto della lista dei titoli professionali di cui all'articolo 2 del presente atto.

5. Nel caso in cui la documentazione presentata dall'interessato, a corredo della dichiarazione preventiva, sia compresa nella lista di cui all'articolo 2, la struttura regionale competente comunica al richiedente e per conoscenza all'AVMS e alle scuole di sci di riferimento, l'esito dell'accertamento effettuato e le modalità attuative dell'esercizio temporaneo della professione per la stagione invernale di riferimento.
6. Nel caso in cui la dichiarazione preventiva non risulti formalmente completa e/o corretta, la struttura regionale competente richiede all'interessato di provvedere a fornire le integrazioni richieste entro un termine assegnato non superiore a 10 giorni. In tal caso il termine di cui al punto 4 rimane sospeso.
7. Entro 15 giorni dal ricevimento della dichiarazione preventiva, nel caso in cui non ci sia corrispondenza tra la documentazione presentata e la lista dei titoli di cui all'articolo 2 o sussistano difficoltà nella valutazione della documentazione stessa, la struttura regionale competente trasmette l'istanza all'AVMS, ai fini del rilascio del parere tecnico di competenza. In tal caso, entro i successivi 10 giorni, l'AVMS provvede a trasmettere alla struttura regionale competente un parere motivato in merito all'idoneità o meno della formazione professionale dimostrata dal richiedente ai fini dell'esercizio temporaneo della professione in Valle d'Aosta, contenente l'indicazione delle corrispondenti modalità attuative della prestazione. La struttura regionale competente darà comunicazione di tale esito al maestro di sci interessato.
8. Nel caso in cui la documentazione trasmessa all'AVMS necessiti di ulteriori chiarimenti o integrazioni, la stessa assegna al maestro di sci interessato un termine non superiore a 10 giorni per provvedervi. In tal caso il termine di 10 giorni assegnato all'AVMS per la predisposizione del parere tecnico rimane sospeso.
9. In mancanza di determinazioni da parte della struttura regionale competente entro 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione preventiva, salvo il verificarsi di situazioni che determinino la sospensione dei termini ordinari del procedimento stabiliti nei punti precedenti, la prestazione del maestro di sci straniero può essere effettuata, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 5 del presente atto.
10. I maestri di sci stranieri che collaborino con un tour operator per l'esercizio della professione, nel caso in cui, per motivi organizzativi, non siano in grado di fornire, al momento della presentazione della dichiarazione preventiva, le informazioni relative al luogo e al periodo di svolgimento della prestazione temporanea sono tenuti, direttamente o per il tramite del tour operator stesso, ad effettuare tale comunicazione all'Amministrazione regionale ed alle scuole di sci di riferimento della località sciistica in cui opereranno almeno 7 giorni prima dello svolgimento dell'attività.

Articolo 5 (Albo professionale regionale)

1. L'esercizio stabile della professione da parte di maestri di sci stranieri è subordinato all'iscrizione all'albo professionale regionale, concessa secondo le condizioni stabilite dall'articolo 7bis della l.r. 44/1999 e dal presente atto.